Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 22 dicembre | Numero 301

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 13
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 43 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Avviso di Corte.

Leggi e decreti.

Regio decreto-legge *n. 2373 che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato.*

Regio decreto-legge *n. 2378 che detta norme per la sistemazione del personale avventizio addetto ai servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.*

Regio decreto *n. 2408 che accorda agli ufficiali combattenti, già collocati o da collocarsi in congedo, a qualunque categoria appartengano, assegni speciali per completare gli studi presso scuole ordinarie, ecc.; per compiere le loro pratiche presso ditte industriali, ecc.; per venir destinati all'estero, ecc. e per riprendere la propria attività professionale interrotta dalla guerra.*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: *Smarrimenti di ricevute — Perdita di certificati — Avviso* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 17 dicembre 1919* (**Continuazione**) — **R. Accademia dei Lincei — Cronaca italiana — Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Markus Andreas D Oldenburg, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Danimarca.

Roma, 21 dicembre 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2373 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le entrate per il servizio delle pensioni e dei sussidi al personale delle ferrovie dello Stato sono costituite, a partire dal 1° luglio 1919:

a) dalla ritenuta ordinaria del 6 per cento:

1° sullo stipendio lordo e sulla paga ragguagliata ad anno da prelevarsi per tutta la durata del servizio stabile ed in prova degli agenti;

2° sugli assegni, purchè l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio o della paga;

3° sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante ed ai capi deposito in relazione alle loro speciali attribuzioni: le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate in una somma uguale al terzo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, nonchè per i capi deposito ed in una somma uguale alla metà dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno, per i macchinisti dei treni a vapore od elettrici e delle tradotte e manovre, per i fuochisti, nonchè per gli assistenti dei treni elettrici;

4° sulle competenze accessorie corrisposte al restante personale, le quali sono commisurate, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, al dieci per cento dello stipendio o paga, con un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 800 annue;

5° sull'ammontare del compenso mensile per alloggio corrisposto agli agenti che vi hanno diritto in base alle disposizioni regolamentari;

b) dalle ritenute straordinarie di cui all'art. 6 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229;

c) dal concorso dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;

d) dagli interessi del patrimonio esistente al 30 giugno 1919;

e) dagli interessi sui capitali formati colle entrate suddette.

Art. 2.

Gli agenti che siano stati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuto 52 anni di età con 22 di servizio utile per la pensione, se si tratti di macchinisti e fuochisti dei treni a vapore, e del personale di macchina di bassa forza della navigazione;

b) quando abbiano compiuti 54 anni di età con 24 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti ai servizi attivi e specificati nella colonna *a*) della tabella annessa al presente decreto e di personale femminile;

c) quando abbiano compiuti 56 anni di età con 26 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti ai servizi del movimento o specificati nella colonna *b*) della tabella suddetta;

d) quando abbiano compiuto 60 anni di età con 30 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

e) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni di infermità, a condizione però che abbiano compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità dell'agente sia dovuta a cause per le quali si fa luogo alla liquidazione della pensione eccezionale.

L'agente che sia stato addetto a due o più servizi diversi può conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di servizio stabiliti per la categoria di servizi nella quale sia stato addetto complessivamente per un periodo di almeno quindici anni. Quando abbia prestato servizio in due ovvero in tutte e tre le categorie che danno luogo, in confronto della categoria di servizi sedentari, ad una riduzione dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, senza aver raggiunto in ciascuna di esse i quindici anni di servizio, usufruisce del trattamento della categoria che dà la riduzione minore, semprechè abbia in complesso prestato servizio nelle dette categorie non meno di quindici anni.

Art. 3.

La pensione annua degli agenti è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della media degli stipendi o paghe ragguagliate ad anno percepiti nell'ultimo triennio di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma.

Quando gli assegni e le competenze accessorie sottoposte a ritenuta di cui al punto 3° dell'art. 1, non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, nella misura indicata al detto punto 3° in base alla media dell'ultimo triennio nel quale furono effettivamente percepiti, limitatamente però ad una quota proporzionale alla durata del servizio in cui furono corrisposti.

La pensione è uguale a 9/10 dell'ammontare complessivo della media anzidetta a 32 anni di servizio utile per gli agenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 2°; a 34 anni di servizio utile per gli agenti addetti ai servizi attivi specificati nella colonna *a*) della tabella annessa al presente decreto per il personale femminile, a 36 anni di servizio utile per gli agenti addetti ai servizi del movimento specificati nella colonna *b*) della tabella anzidetta, e a 40 anni di servizio utile per il restante personale addetto ai servizi sedentari.

Art. 4.

Agli effetti della liquidazione della pensione agli agenti esonerati in base all'art. 2, o alla famiglia in caso di morte, i quali non abbiano raggiunta la durata di servizio di cui all'ultimo comma dell'art colo precedente, il servizio prestato dai macchinisti e fuochisti è aumentato di un quinto, quello prestato dagli agenti addetti a servizi attivi e specificati nella colonna *a*) della tabella annessa al presente decreto è aumentato di un decimo e il servizio prestato dal personale addetto al movimento e specificato nella colonna *b*) della tabella stessa, è aumentato di un quindicesimo.

Rimangono però ferme le disposizioni dell'art. 2 per quanto riguarda il periodo di servizio utile pel conseguimento della pensione, nonchè quella dell'ultimo comma dell'articolo precedente per quanto riguarda la valutazione del servizio utile pel conseguimento della pensione ivi prevista.

Al personale destinato stabilmente in Tripolitania e in Cirenaica è estesa la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 5 giugno 1913 n. 798.

Art. 5.

Nel caso di inabilità per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, in esse comprese le febbri malariche e le malattie che siano riconosciute professionali, in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale su proposta del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'agente ha diritto di conseguire la pensione qualunque sia la durata del servizio.

In questo caso, agli effetti del computo della pensione, la durata del servizio, compresa la quota addizionale di cui all'articolo precedente, è aumentata di 12 anni, con un minimo di trenta anni.

Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione non sarà inferiore ai nove decimi della media degli stipendi o competenze accessorie dell'ultimo triennio.

Art. 6.

La pensione agli agenti non può in nessun caso superare lire 12,000, nè essere inferiore a L. 1,200.

La pensione stessa non potrà superare, tenuto conto, prima del raggiungimento delle durate di servizio previste all'ultimo comma dell'art. 3, delle quote addizionali di cui ai successivi articoli 4 e 5, i 9/10 dell'ammontare della media degli stipendi o paghe dell'ultimo triennio di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie.

Art. 7.

Nei casi espressi all'art. 19 ed ai due ultimi comma dell'art. 20 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, il supplemento eccezionale di pensione, ossia la differenza fra la pensione liquidabile a norma dell'art. 2 o quella liquidabile in base all'art. 3, nonchè la percentuale del supplemento stesso di cui al seguente art. 8, sono corrisposti indipendentemente dalla indennità di infortunio.

Art. 8.

La pensione alla vedova ed ai figli dell'agente, che vi hanno diritto a norma dell'art. 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è stabilita come appresso in una percentuale di quella liquidata o che sarebbe spettata all'agente stesso trascurando le frazioni di lira:

1° vedova: il 50 per cento;

2° orfani soli: un orfano, 40 per cento; due o tre orfani, 50 per cento; quattro o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente: con uno o due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 30 per cento alla vedova e figli propri, e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Ai figli delle scrivane o degli altri agenti del personale femminile, spetta in caso di morte la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 900 e quella alla vedova oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a L. 600.

Agli effetti dell'assegno sul fondo pensioni sono parificati ai figli

legittimi o legittimati i figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati. Sono altresì parificati agli stessi effetti i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'agente e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 9.

Il sussidio per una sola volta di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, a favore dell'agente e della famiglia, è uguale a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie da computarsi a norma dell'art. 3, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 10.

Gli agenti che anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato o presso le linee costituenti le tre ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula o presso altre Amministrazioni dello Stato, o abbiano prestato qualunque altro servizio fra quelli previsti dall'art. 37 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, potranno chiedere, entro un anno dall'ammissione nel personale di ruolo, e, per gli agenti in servizio al 30 giugno 1919, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, che sia riconosciuto utile per la pensione un periodo non maggiore di dieci anni del servizio medesimo.

Per gli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, il periodo suddetto può raggiungere gli anni quindici.

Gli agenti che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta pari a quella stabilita dall'art. 1, lettera *a*), n. 1, del presente decreto, commisurata allo stipendio o paga ragguagliata ad anno di cui l'agente era provvisto alla data in cui fu sottoposto alla ritenuta per il trattamento di quiescenza per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti. Il versamento del relativo importo al fondo pensioni sarà fatto con modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Agli agenti in servizio al 30 giugno 1919 i quali già abbiano effettuato riscatto di servizio come sopra, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo della maggiore somma all'uopo versata senza interessi; oppure la maggiore somma versata sarà computata, in tutto o in parte, in conto di nuovo riscatto di cui avanzassero domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti comma sono estese al servizio in qualità di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studi sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione dell'assegno tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1, lettera *a*), n. 1, del presente decreto commisurata allo stipendio di prima nomina sul servizio di ruolo di cui sopra, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi al fondo pensioni con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Il periodo da riconoscersi in base a questo articolo non può decorrere da età inferiore a 18 anni.

La presente disposizione si applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'art. 10 abbiano fatto passaggio, in seguito a regolare concorso, ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto art. 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti in servizio a partire dal 1° luglio 1919, decorre dalla data di nomina nella categoria superiore.

Art. 12.

Nella valutazione della durata di servizio utile, la frazione di anno se superiore a sei mesi, si computa per un anno intero; quella uguale od inferiore a sei mesi si trascura.

Nei casi di cui all'art. 4, la disposizione del precedente comma si applica considerando la durata effettiva di servizio aumentata della quota addizionale.

Art. 13.

Il servizio militare prestato avanti o durante il servizio ferroviario è utile agli effetti del trattamento di quiescenza senza alcun onere a carico dell'agente. Quando però l'agente durante il servizio militare continui a percepire lo stipendio o la paga, su questi sarà effettuata la ritenuta per il fondo pensioni.

Gli anni di campagna di guerra sono computati con le norme delle leggi sulle pensioni militari.

Agli agenti in servizio al 30 giugno 1919 i quali abbiano effettuato riscatto di servizio militare, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo della somma all'uopo versata, senza interessi, oppure la somma stessa sarà computata, in tutto od in parte, in conto di riscatto di altri servizi, di cui avanzassero domanda entro un anno dalla data di applicazione del presente decreto.

Art. 14.

La vedova dell'agente che sia anche essa inscritta al fondo pensioni avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e di madre entrambi inscritti al fondo pensioni, avranno diritto di cumulare, con la pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

È ammesso però il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di 4000 lire.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto relative al trattamento di quiescenza si applicano soltanto agli agenti inscritti al fondo pensioni cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1919.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto relative al trattamento di quiescenza sono pure applicabili agli agenti passati al servizio di altre Amministrazioni dello Stato che siano rimasti inscritti al fondo pensioni. Per tali categorie di agenti la integrazione di cui al punto secondo dell'art. 17 è a carico della rispettiva Amministrazione.

Per coloro che, pur essendo inscritti al fondo pensioni al 1° luglio 1919, ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nè da altra Amministrazione dello Stato, rimangono ferme le disposizioni del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, e delle leggi successive emanate prima del presente decreto riguardanti il trattamento di pensione.

Nulla è innovato nei riguardi del trattamento a carico del fondo pensioni per gli agenti esonerati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° luglio 1919, con le norme degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Agli assegni dovuti agli agenti ai sensi del presente decreto si provvede a partire dal 1° luglio 1919:

1° con i capitali accumulati mediante le ritenute versate dagli agenti, i relativi interessi e le quote mutue, determinate in base a tabelle stabilite dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

2° con la integrazione a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma dell'articolo seguente, per la differenza tra gli assegni dovuti ai sensi del presente decreto e quelli corrispondenti ai capitali accumulati, come al punto 1°.

Alla liquidazione degli assegni dovuti alle famiglie si provvede mediante le somme poste a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come dall'articolo seguente.

Art. 18.

Al principio di ciascun anno finanziario sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio ferroviario l'anticipazione occorrente per il pagamento delle quote a carico dell'Amministrazione, degli assegni che si prevede saranno liquidati entro l'anno stesso.

All'atto della liquidazione della pensione all'agente, sarà determinato il valore capitale dell'integrazione, a carico dell'Amministrazione, di cui al punto 2° del precedente articolo.

All'atto della liquidazione della pensione allo famiglie si procederà alla determinazione del relativo valore capitale.

I detti valori capitali saranno determinati in base a tabelle stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

L'ammontare complessivo dei valori capitali stessi, depurato dell'anticipazione di cui alla prima parte del presente articolo, sarà trasformato, allo stesso saggio di interesse adottato per la formazione di dette tabelle, in annualità costante decennale anticipata a carico del bilancio dell'esercizio ferroviario.

Art. 19.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla compilazione delle statistiche annuali degli inscritti al fondo pensioni e dei pensionati, ed ogni cinque anni alla formazione del bilancio tecnico, nonchè alla revisione delle tabelle di rendite vitalizie e di capitali.

Art. 20.

Le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 del presente decreto, sono pure applicabili agli agenti cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1919.

L'onere relativo è posto a carico dell'Amministrazione ferroviaria, che ne effettuerà il versamento al fondo pensioni a partire dallo esercizio finanziario 1919-920 nella forma indicata all'ultimo comma dell'articolo 18.

Art. 21.

Per i riscatti che saranno eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto per i quali non trovi applicazione il precedente articolo 10 perchè riguardanti servizi ivi non previsti o che, se previsti, si riferiscono ad un periodo eccedente i 10 o 15 anni, l'importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione sarà determinato prendendo a base lo stipendio e la paga ragguagliata ad anno di cui l'agente era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza.

Art. 22.

Per la riversibilità della pensione alle vedove degli agenti morti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1919 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza posteriore a tale data, non è richiesta la condizione che il matrimonio sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui l'agente abbia cessato di versare le ritenute, quando il matrimonio sia stato contratto prima che l'agente avesse compiuto l'età di 50 anni.

Art. 23.

Le pensioni si pagano a rate mensili posticipate con le norme dell'art. 24 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 24.

Il ricorso alla Corte dei conti, di cui all'art. 7 della legge 9 luglio 1908, modificato dall'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1912, numero 728, quando rifletta la determinazione delle cause che produssero inabilità al servizio, non è ammesso se non in seguito a rigetto della domanda avanzata dall'agente per far nuovamente accertare le dette cause, o ad esito negativo della visita di revisione.

In tal caso il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla comunicazione all'agente della deliberazione di rigetto della domanda o dell'esito negativo di detta visita.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella contenente le qualifiche del personale addetto ai servizi attivi, agli effetti degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge.

A.

Capi deposito superiori.
Capi deposito principali.
Capi deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Capi personale viaggiante principali.
Controllori viaggianti principali.
Capi personale viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Controllori viaggianti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Sorveglianti di 1ª e 2ª classe.
Sorveglianti della linea.
Macchinisti treni elettrici.
Capi squadra operai.
Capi verificatori.
Deviatori capi.
Manovratori capi.
Conduttori capi.
Sotto capi squadra operai.
Assistenti treni elettrici.
Fuochisti conduttori di caldaie e motori.
Verificatori.
Capi squadra accenditori e manovali.
Capi squadra accudienti e manovali.
Conduttori principali.
Capi squadra (dei magazzini).
Capi squadra cantonieri.
Custodi capi di officine e guarda portoni.
Capi squadra manovali.
Capi squadra deviatori.
Capi squadra manovratori.
Conduttori.
Capi fuochisti e fuochisti (traghetto di Venezia).
Capi squadra (traghetto di Venezia).
Operai 1ª, 2ª e 3ª categoria.
Accenditori.
Accudienti.
Untori (qualifica transitoria).
Custodi d'officina.
Deviatori.
Manovratori.
Frenatori.
Marinai (del traghetto di Venezia).
Guardiani.
Cantonieri.
Manovali.
Ufficiali della navigazione.
Macchinisti id. id.
Personale di coperta di bassa forza id. id.

B.

Capi stazione.
Sotto capi al movimento.
Capi fermata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2378 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835 e i decreti-legge 25 marzo 1919, n. 467 e 15 maggio stesso anno, n. 775;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli avventizi di aziende ferroviarie, tranviarie o esercenti pubblici servizi di navigazione interna, alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, che, in esecuzione delle norme di equo trattamento approvate in dipendenza delle leggi stesse, non vennero sistemati per avanzata età o per difetto di requisiti fisici, saranno nominati stabili con l'anzianità corrispondente a quella che avrebbero conseguito se, anche nei loro riguardi fossero state applicate le leggi stesse, ed, agli effetti economici, dal 1° novembre 1919, purchè alla data medesima non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.

Art. 2.

Gli avventizi di aziende ferroviarie, tranviarie o esercenti pubblici servizi di navigazione interna, comprese le linee urbane, assunti anteriormente al 24 maggio 1915 e non considerati nell'art. 1 che, dopo avere prestato almeno un anno di servizio presso l'azienda, siano stati chiamati alle armi, saranno, su loro domanda, riassunti nei limiti dei posti disponibili fino al 30 giugno 1920, alle condizioni stabilite dall'art. 5, purchè non abbiano oltrepassato, alla data della loro prima assunzione presso la stessa azienda, e in ogni caso al 1° luglio 1914, il 35° anno di età ed abbiano inoltre gli altri requisiti voluti per l'assunzione. La riammissione avverrà nell'ultima qualifica in cui prestarono già servizio.

Art. 3.

Gli avventizi delle aziende indicate all'art. 2 assunti dopo il 24 maggio 1915, che abbiano dovuto lasciare il servizio per richiamo alle armi, dopo essere stati per almeno un anno al servizio dell'azienda, quando non abbiano oltrepassato alla data della loro prima assunzione presso la stessa azienda, e in ogni caso al 1° luglio 1914, il 35° anno di età e siano inoltre in possesso degli altri requisiti voluti per l'assunzione, saranno su loro domanda riassunti in servizio alle condizioni stabilite all'art. 5 e nell'ultima qualifica in cui già prestarono servizio, entro i limiti dei posti disponibili fino al 30 giugno 1920.

Art. 4.

Gli avventizi delle aziende indicate all'art. 2, attualmente in servizio non compresi nell'art. 1, che abbiano compiuto almeno un anno di servizio presso l'azienda, vi saranno mantenuti nel limite dei posti disponibili, alle condizioni di cui all'art. 5, e nella stessa qualifica da essi ora rivestita, purchè abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano oltrepassato alla data della loro prima assunzione presso la stessa azienda, e in ogni caso al 1° luglio 1914, il 35° anno di età e siano inoltre in possesso degli altri requisiti voluti per l'assunzione.

Art. 5.

Agli effetti del minimo di servizio richiesto dagli articoli 2, 3 e 4 per la riassunzione od il mantenimento in servizio degli agenti, saranno sommati i vari periodi di dipendenza dall'azienda purchè le interruzioni siano dipese da richiamo alle armi.

Il periodo ed i periodi di servizio così calcolati saranno tenuti validi, agli effetti del conseguimento della stabilità, secondo le norme dei regolamenti, concordati di lavoro, ecc., vigenti presso le singole aziende. In ogni caso è prescritta per tutti gli agenti la prestazione di un ulteriore servizio di prova di mesi tre, nelle aziende, in cui tale servizio è stabilito, o di secondo avventiziato della stessa durata dove, per gli attuali ordinamenti, la prova non è richiesta.

La prestazione di tale servizio è regolata dalle norme attualmente in vigore presso le singole aziende. Essa decorre dal 1° novembre 1919 per gli agenti tuttora in servizio alla stessa data, o dal giorno della riassunzione per gli agenti che, secondo le norme del presente decreto e posteriormente alla sua pubblicazione, saranno riassunti presso le aziende.

Per le aziende presso le quali il periodo di prova non è disciplinato da disposizioni regolamentari, è data facoltà agli agenti licenziati per motivi disciplinari durante tale periodo di ricorrere alla Commissione per l'equo trattamento, contro i provvedimenti di licenziamento.

La decisione della Commissione è presa, ai sensi ed effetti dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Art. 6.

Per l'applicazione delle norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 i posti di ciascuna azienda sono rappresentati dal quantitativo degli agenti stabili, in prova ed avventizi, in servizio al 1° novembre 1919, dedotti gli avventizi in servizio per bisogni eccezionali e per sostituzione di agenti di ruolo, per qualsiasi causa assenti dal servizio.

Costituisce titolo di preferenza per il mantenimento o la riassunzione in servizio degli agenti indicati agli articoli 2, 3 e 4 la maggiore durata del servizio prestato presso l'azienda.

Art. 7.

Agli agenti mantenuti o riassunti in servizio, secondo le norme degli articoli precedenti, sarà assegnato con decorrenza dal 1° novembre 1919 lo stipendio o paga minimi stabiliti per le rispettive qualifiche, ove non siano già provvisti di retribuzione superiore; nel qual caso l'eccedenza sarà mantenuta come assegno personale.

Essi saranno iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alle Casse speciali di previdenza, eventualmente già istituite presso le aziende, mediante il versamento in conti individuali dei contributi e delle ritenute stabilite con la deliberazione 6-10 agosto 1919 della Commissione per l'equo trattamento.

La decorrenza delle iscrizioni è stabilita:

a) dal 1° gennaio 1919 per gli agenti considerati nell'art. 1;

b) per gli agenti compresi negli articoli 2 a 4 dalla data in cui gli agenti stessi vengono considerati in prova od in ogni caso non anteriormente al 1° novembre 1919.

Art. 8.

Qualora le Amministrazioni esercenti ritenessero di non riassumere o sistemare in servizio per difetto di requisiti fisici, gli agenti considerati dagli articoli 2, 3 e 4 è data facoltà agli agenti stessi di richiedere l'accertamento della inabilità per mezzo di visita collegiale sanitaria.

Art. 9.

Per la riassunzione ed il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni del presente decreto, gli avventizi considerati agli articoli 2, 3 e 4 dovranno presentarne domanda alla direzione della azienda, nel termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto e dalla data della loro smobilitazione.

In caso di licenziamento di avventizi assunti prima della guerra, esclusi quelli indicati all'art. 1 ed attualmente in servizio, che non vi possano essere mantenuti in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, è applicabile l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 4 a 9 si applicano agli avventizi donne eventualmente in servizio presso le aziende, nei casi in cui, pei singoli ordinamenti vigenti, esse possano conseguire la stabilità nelle qualifiche corrispondenti alle loro attuali mansioni e purchè all'atto della prima assunzione non abbiano oltrepassati i 30 anni di età.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 5 e 7, 1° comma, si applicano anche agli agenti già avventizi che avessero ottenuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, dalle rispettive Amministrazioni, la nomina al servizio di prova. Agli effetti dell'anzianità essi saranno classificati prima degli avventizi che verranno sistemati in base alle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni stesse non si applicano presso le aziende che abbiano accordato norme di sistemazione del personale avventizio più favorevole nel complesso di quelle portate dal presente decreto.

Art. 12.

Alle controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è applicabile il disposto dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno, e i ministri dell'agricoltura, del tesoro, delle colonie, della guerra, della marina e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali combattenti, già collocati o da collocarsi in congedo, a qualunque categoria appartengano (servizio attivo permanente, posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva) ed a quelli in aspettativa potranno essere accordati assegni speciali perchè possano:

1° completare gli studi presso scuole ordinarie o corsi speciali di agricoltura, professionali, commerciali, tecnici e di lingue estere, istituiti o da istituirsi a cura dei Ministeri di agricoltura e di industria, commercio e lavoro:

2° compiere la loro pratica presso ditte industriali, bancarie, commerciali ed agrarie;

3° venire destinati all'estero o in colonia a cura dell'Istituto italiano per il commercio internazionale;

4° riprendere più agevolmente la propria attività professionale interrotta dalla guerra.

Art. 2.

Saranno stanziati per l'esercizio 1919-920:

1° due milioni nel bilancio del Ministero di agricoltura ai fini di cui al n. 1 dell'articolo precedente;

2° dieci milioni nel bilancio del Ministero di industria, commercio e lavoro per i fini di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'articolo precedente.

Saranno pure assegnati in via straordinaria due milioni all'Istituto italiano per il commercio internazionale.

Art. 3.

Una Commissione presieduta dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e composta di due membri da lui designati e dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, delle colonie, della guerra, della marina, dell'Istituto italiano pel commercio internazionale e dell'Opera nazionale dei combattenti, darà i criteri e le direttive, e destinerà i richiedenti secondo le loro attitudini e capacità ad uno degli scopi indicati dall'art. 1.

Saranno preferiti gli ufficiali che abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona di guerra o che, pur avendo prestato servizio in zona di guerra per un periodo inferiore ad un anno, abbiano però riportato una o più ferite di guerra o che abbiano conseguito ricompense al valor militare, ovvero decorazioni dell'Ordine militare di Savoia, ovvero promozioni per merito di guerra.

Art. 4.

Sarà istituita presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione una apposita sezione che curerà il collocamento degli ufficiali già collocati o da collocarsi in congedo indicati nell'articolo 1.

Art. 5.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — SCHANZER — ROSSI — ALBRICCI — SECHI — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data della ricevuta: 13 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Maciariello Luca fu Nicola (pos. n. 659190) — Titoli del debito pubblico al portatore n 4 — Ammontare della rendita L. 115 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 412 — Data della ricevuta: 23 novembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Marino Ignazio (pos. n. 651787) — Titoli del debito pubblico cartella al portatore — Ammontare della rendita L 70 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	256863	Comune di Borca Cadore (Belluno)	L.	1158 50
»	274210	Comune di Borca (Belluno)	»	329 —
»	280726	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	980 —
»	308612	Comune di Borca (Belluno)	»	903 —
»	344924	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	353 50
»	353643	Intestata come la precedente	»	647 50
»	481182	Comune di Borca (Belluno)	»	560 —
»	754797	Comune di Borca Cadore (Belluno)	»	1750 —
»	758038	Intestata come la precedente	»	350 —
»	280725	Intestata come la precedente	»	70 —
»	285029	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia	»	224 —
»	287437	Intestata come la precedente	»	220 50
»	291669	Intestata come la precedente	»	217 —
»	308613	Intestata come la precedente	»	49 —
»	309165	Frazione di Cancia del comune di Borca (Belluno)	»	35 —
»	3[illegible]4899	Comune di Borca (Belluno) per la frazione di Cancia	»	70 —
»	405721	Intestata come la precedente	»	87 50
»	648796	Intestata come la precedente	»	91 —
Consolidato 5 °/° (1918)	19888	Intestata come la precedente	»	300 —
4,50 0/0	3006	Congregazione di carità di Borca (Belluno)	»	54 —
»	47735	Intestata come la precedente	»	42 —
»	50741	Intestata come la precedente	»	9 —
3,50 0/0 (1902)	31006	Intestata come la precedente	»	7 —
3.50 %	282863	Intestata come la precedente	»	3 50
»	295256	Intestata come la precedente	»	10 50
»	320244	Congregazione di carità del comune di Borca di Cadore (Belluno)	»	7 —
»	520812	Congregazione di carità di Borca (Belluno)	»	7 —
»	538230	Intestata come la precedente	»	31 50
»	571619	Intestata come la precedente	»	3 50
»	590440	Intestata come la precedente	»	28 —
»	601829	Intestata come la precedente	»	3 50
»	762056	Intestata come la precedente	»	3 50
Consolidato 4 50 0/0	55773	Intestata come la precedente	»	105 —
3,50 0/0	696301	Fabbriceria della Chiesa di Sant'Anna di Subit, frazione del comune di Attimis (Udine)	»	3 50
3,50 0/0 (1902)	6307	Chiesa filiale di Sant'Anna di Subit in Attimis (Udine), amministrata dalla fabbriceria	»	10 50
3.50 0/0	261983	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Castel Roganzuolo in San Fior di Sopra (Treviso)	»	651 —
»	279029	Fabbriceria parrocchiale di Castel Roganzuolo di San Fior di Sopra (Treviso)	»	14 —
3,50 0/0 (1902)	7177	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Castel Roganzuolo, frazione del comune di San Fior di Sopra (Treviso)	»	24 50
»	3129 Assegno provvisorio	Intestata come la precedente	»	1 47

Roma, 1° dicembre 1919.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 29 gennaio 1920, alle ore 10, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni a sorte relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato passate in servizio di questa Direzione generale.

46ª Estrazione a sorte delle azioni privilegiate (Legge 11 luglio 1852, n. 1407) per la linea Cavallermaggiore-Brà nel quantitativo di 35 sulle 1575 attualmente vigenti.

54ª Estrazione a sorte delle obbligazioni (Legge 10 luglio 1862 n. 702) per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di n. 259 sulle 17161 attualmente vigenti.

24ª Estrazione a sorte delle azioni comuni (Legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279) per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 14811 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsare dal 1° luglio 1920.

Roma, 19 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Per il direttore capo di divisione (VI D. S.): SENIGAGLIA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	82.01	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.52	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 20 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,20 — Londra 50,00 — Svizzera 238,62 — New York 13,32 — Oro 198,24.

NB. — Nella media dei consolidati del 19 corrente, il consolidato 3,50 0[0 netto (1906) invece di 81,07 deve essere di 81,87.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Università degli studi di Roma

AVVISO DI CONCORSO

a un premio Baccelli di fondazione dell'Istituto nazionale medico-farmacologico in Roma.

(Statuto organico approvato con R. decreto 12 febbraio 1915, n. 224)

È aperto, con le norme seguenti, il concorso a un Premio Baccelli, consistente in una medaglia d'oro al merito clinico:

1. Possono concorrere i laureati in medicina e chirurgia, appartenenti alla classe dei professori ed assistenti universitari o addetti ai servizi di uno qualsiasi fra gli ospedali italiani.

2. Le istanze per ammissione al concorso (su carta bollata da L. 1) debbono essere presentate, insieme con il certificato comprovante la qualità di cui al precedente articolo, al rettore di questa Università, non più tardi del giorno 10 gennaio 1920. Alle istanze stesse debbono essere uniti lavori e pubblicazioni nel ramo della clinica medica o della terapia medica.

3. La Commissione composta di cinque membri, fra i quali saranno compresi i professori di clinica medica, di patologia medica e di farmacologia, prenderà in esame i lavori e le pubblicazioni presentati dai candidati e indicherà, possibilmente non più tardi del 20 febbraio 1920, i nomi dei vincitori, riferendo brevemente, con apposita relazione, le ragioni che l'hanno indotta all'assegnazione del premio.

4. Gli atti della Commissione sono sottoposti alla revisione del Consiglio della facoltà medica e del Consiglio accademico.

Roma, 10 dicembre 1919.

Il rettore: *F. Scaduto.*

R. Università degli studi di Roma

Corso di perfezionamento in ostetricia e ginecologia

Si fa noto che nell'anno scolastico corrente 1919-920 avrà luogo presso la Clinica ostetrico-ginecologica di questa Università un corso di perfezionamento per i laureati in medicina e chirurgia.

Nel corso stesso si daranno gli insegnamenti seguenti:

1. Conferenze cliniche di ostetrica e ginecologia.
2. Diagnostica, igiene e terapia ostetrica e ginecologica.
3. Ostetricia e ginecologia legale.

Oltre a questi insegnamenti gli iscritti al corso dovranno seguire l'insegnamento clinico di Facoltà, tenuto dal prof. Pestalozza e saranno invitati a prender parte, per turno, al servizio di assistenza interna.

Alla fine dell'anno gli iscritti per il conseguimento del diploma di perfezionamento dovranno presentare una dissertazione originale o sottoporsi ad un esame consistente nella discussione della dissertazione e in una prova clinica.

Per essere ammessi si dovrà fare domanda (su carta bollata da L. 1,00) al rettore di questa Università, presentando:

a) diploma o certificato di laurea in medicina e chirurgia;

b) atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

c) quietanza di L. 121,20 rilasciata dal ricevitore del demanio a titolo di tassa d'iscrizione: detta somma può pagarsi in due rate l'una all'atto della iscrizione, l'altra nel mese di aprile;

d) ricevuta di L. 10,10 rilasciata dall'economo di questa Università;

e) ricevuta per L. 12 rilasciate dall'economo stesso per soprattassa d'esame e per marca da bollo.

Gli inscritti, prima dell'ammissione all'esame, dovranno versare nella Cassa di questa Università la somma di L. 48,10, di cui L. 20 per tassa di diploma, L. 20,10 per gli esercizi di laboratorio e L. 8 per bolli e indennità.

Per ritirare il diploma si deve presentare domanda su carta bollata da L. 1 e versare alla Cassa universitaria L. 10,50.

Le iscrizioni si ricevono fino al 5 gennaio 1920 e, essendo limitato il numero dei posti disponibili, le ammissioni avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il corso avrà principio col 12 gennaio 1920.

Roma, 30 novembre 1919.

Il rettore: *F. Scaduto.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 17 dicembre 1919 *(Continuazione).*

Presidenza del presidente ORLANDO.

CASALINI, si associa ai precedenti oratori nel rivolgere un mesto pensiero alle vittime tutte dei dolorosi incidenti e nel formare l'augurio che per l'avvenire non abbiano a ripetersi siffatte scene di violenza.

Afferma che contro la violenza il partito socialista ha sempre protestato, tanto più in quanto esso stesso ne fu molte volte la vittima. (Rumori e interruzioni al centro e all'estrema sinistra).

Circa l'episodio del quale fu vittima lo studente Carlo Del Piano, afferma anzitutto che non c'è cuore bennato che non rivolga un mesto pensiero al giovane caduto. (Approvazioni).

Afferma che la eccitazione nel ceto operaio era grandissima, essendo le notizie dei fatti di Roma giunte a Torino con enorme esagerazione.

Innanzi all'Istituto tecnico partirono dalla forza pubblica colpi di rivoltella che i dimostranti credettero invece fossero partiti dall'Istituto.

Circa la morte dello studente Del Piano vi sono due versioni, delle quali non è dato accertare quale sia la vera; se cioè il colpo per cui cadde il giovane studente sia partito dalla forza pubblica, ovvero dai dimostranti.

Se questa seconda ipotesi è la vera, l'oratore non può non stigmatizzare l'atto di violenza, non dissimile, nè meno biasimevole, di quegli atti di violenza che a Roma furono impunemente compiuti a carico dei deputati socialisti (Commenti).

Quanto alle violenze, commesse contro ufficiali in Torino e altrove, ne ravvisa la causa nel fatto che a Roma ufficiali in divisa si posero a capo di coloro che aggredirono i deputati socialisti.

Afferma che la violenza cui si abbandonò il proletariato a Torino e altrove è la ritorsione della violenza che ripetutamente fu esercitata in danno del proletariato torinese, violenze delle quali l'oratore cita alcuni esempi.

Termina esprimendo l'augurio che, con la buona volontà di tutti, nessun atto di violenza da nessuna parte abbia a funestare il nostro paese. — (Approvazione dell'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, agli onorevoli Cappa, Dugoni e Bonomi Ivanoe, dichiara che i fatti di Mantova furono i più tristi e luttuosi fra quanti avvennero nei primi di dicembre.

Ricorda che il 3 dicembre fu proclamato a Mantova lo sciopero generale che assunse subito forma grave in seguito alla falsa voce che a Roma l'on. Murari fosse stato gravemente ferito.

In piazza Garibaldi un gruppo di facinorosi aggrediva un funzionario e riusciva a sopraffare e disarmare alcuni soldati.

Fatta poi ardita da questo primo successo, la folla aumentata di numero, passando dinanzi al comando della divisione, lo faceva bersaglio di una fitta sassaiola e quindi si recava alla stazione ferroviaria dove devastava il buffet e gli uffici e faceva discendere i viaggiatori dai treni, danneggiando le vetture, manomettendo i bagagli ed aggredendo e percuotendo gli ufficiali del comando di stazione.

Frattanto un'altra turba di facinorosi danneggiava a Belfiore la linea ferroviaria.

Dalla stazione poi la turba dei rivoltosi si recava a dare l'assalto alle carceri, disarmando il picchetto di servizio, aggredendo e ferendo le guardie, appiccando il fuoco all'edificio e liberando i 95 detenuti che vi si trovavano.

La forza pubblica sopraggiunta, essendo insufficiente, fu accerchiata ed in parte disarmata, mentre un gruppo di facinorosi armati, impossessatosi di un'autolettiga, scorazzava per la città, spargendo il panico e venendo dinanzi all'ufficio postale ad un primo conflitto con la truppa, nel quale uno dei rivoltosi rimase ucciso.

Numerose aggressioni teppistiche furono pure compiute, specie contro ufficiali; furono saccheggiati numerosi negozi, tra cui il negozio d'armi Fretta e Madella, dove uno dei proprietari trovò la morte nell'incendio che vi era stato appiccato.

Enumera poi i vari conflitti che, nella sera e nel giorno successivo, i rivoltosi ebbero con la forza pubblica che cercava di frenare i loro eccessi, e ricorda come in essi, un soldato rimanesse proditoriamente ucciso, un vice-brigadiere, quattro ufficiali, otto soldati ed un agente fossero più o meno gravemente feriti.

Dichiara che l'inchiesta ordinata, appena il Governo potè rendersi conto della gravità eccezionale dei disordini di Mantova, ha accertato la impreparazione e la imprevidenza di quelle autorità politiche e di pubblica sicurezza che pure disponevano di forze sufficienti; in conseguenza di che il prefetto fu collocato a disposizione e il vice questore esonerato dall'incarico.

Annuncia che si sta ora procedendo con la maggiore energia nella ricerca dei responsabili dei gravi fatti commessi e confida che tutti i partiti vogliano spiegare tutta la loro influenza, perchè la tranquillità non sia oltre turbata in quella Provincia.

CAPPA, non ha obbiezioni da fare alla narrazione dei fatti che anch'egli considera come i più tristi di quei giorni e confida che nessun partito voglia assumere la difesa.

È convinto anzi che lo stesso partito socialista e le stesse organizzazioni operaie russe non possano non deplorare che nelle manifestazioni popolari si infiltrino elementi teppistici.

Osserva però che sarebbe dovere del Governo prevenire siffatti eccessi, anzichè reprimerli tardivamente.

Non domanda reazione nè menomazione delle libertà politiche, ma chiede che il Governo adempia al suo compito di tutelare le persone e i diritti di tutti i cittadini. (Approvazioni).

Se questo fosse stato fatto, forse non si dovrebbero deplorare oggi le vittime innocenti dei tumulti di Mantova. (Interruzioni alla estrema sinistra).

Non disconosce che su questi fatti possa influire lo stato d'animo che si è venuto creando nel paese. Anch'egli ed i suoi amici le passate violenze deplorano.

Vorrebbe però che tutti coloro, che hanno maggior contatto con le masse popolari, da questi eccessi traessero l'insegnamento del dovere urgente di fare opera non solo di elevazione e miglioramento economico, ma anche di elevazione ed educazione morale del popolo. Osserva inoltre come ammonimento che gli scioperi politic si sa dove comincino, ma non dove finiscano. (Vivi applausi al centro — Vivi rumori e interruzioni all'estrema sinistra).

E conclude augurandosi che le organizzazioni professionali dei lavoratori non siano mai fatte servire a fini di speculazione politica. (Vivi applausi al centro — Vivi rumori e interruzioni alla estrema sinistra).

DUGONI, riconosce tutta la gravità dei fatti avvenuti a Mantova fatti che si sono svolti così come ha esposto l'onorevole sottosegretario di Stato.

Afferma che la Camera del lavoro di Mantova fu sopraffatta da elementi non organizzati e violenti. (Interruzioni al centro).

Ricorda che non mai in passato le manifestazioni promosse dalla Camera del lavoro avevano dato luogo a disordini, e perciò il prefetto aveva creduto di poter ritirare la truppa.

Ricorda che, in provincia di Mantova, il partito socialista ha sempre fatto opera costante di educazione e di temperanza. (Interruzioni al centro).

La cagione vera degli eccessi di Mantova deve ricercarsi nella sovraeccitazione che tuttora persiste nelle masse, dopo quattro anni di guerra, e nella psicologia di guerra, che è necessariamente psicologia di violenza. (Interruzioni al centro e all'estrema sinistra).

Le violenze commesse a Mantova sono la necessaria conseguenza di altre violenze reazionarie, della quale la responsabilità ricade in gran parte sull'on. Cappa e i suoi amici.

Conviene anche aver presente lo stato di disagio economico e morale in cui versa il proletario mantovano. (Interruzioni al centro — Apostrofi violente all'estrema sinistra).

Nega che colpi d'arma da fuoco siano partiti dai dimostranti, e che essi abbiano comunque fatto uso dei fucili e delle rivoltelle, di cui si erano impossessati.

Esorta Governo e Parlamento ad esaminare i dolorosi avvenimenti nella loro causa prima, anzichè volerne addossare la responsabilità al partito socialista, che a tali violenze fu assolutamente estraneo. (Approvazioni all'estrema sinistra).

BONOMI IVANOE, rileva che la degenerazione violenta dello sciopero generale a Mantova non si dovette a cause di acuta mi-

seria o di grave disoccupazione, nè da provocazioni di avversari politici; ma solo all'istinto brutale e malvagio di elementi della più bassa delinquenza infiltratasi tra i dimostranti, e che ebbero la prevalenza sulle organizzazioni operaie.

Poichè dunque la violenza dei fatti lamentati esce dalla cornice di qualunque concezione sociale, occorre che da essi tutti coloro che esercitano sulle folle una propaganda di nuovi ideali sociali traggano l'insegnamento di essere prudenti nel linguaggio, cauti nella forma. (Approvazioni a sinistra).

Presidenza del vice-presidente CIUFFELLI.

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice le seguenti votazioni segrete per la nomina di:

tre commissari di vigilanza sul fondo della emigrazione:

due commissari nel Consiglio di assistenza e beneficenza;

due commissari del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

AMICI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbo — Agnesi — Agnini — Agostinone — Albanese — Albertelli — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arnoni.

Baccelli — Bacci Giovanni — Banderali — Baracco — Baratta — Barberis — Basso — Bazoli — Bechi — Bellagarda — Belloni — Belotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Berardelli — Berenini — Beretta — Bergamo — Bertini Giovanni — Bertone — Besana — Betti — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bignami — Binotti — Boccori — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Boncompagni-Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Bosi — Brancoli — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Camera Giovanni — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Caputi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carnazza — Casalini — Casaretto — Casoli — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chimienti — Chiossi — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Congiu — Conti — Corazzin — Corradini — Cosattini — Costa — Crispolti — Cutrufelli.

D'Agata — D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Felice Giuffrida — De Giovanni Alessandro — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Viti De Marco — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzio — Donati Pio — Dore.

Facta — Falbo — Faranda — Farina Mattia — Farioli — Ferrari Enrico — Ferraris Eusebio — Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gay — Gentile — Ghezzi — Giaracà — Giavazzi — Giolitti — Girardi — Girardini — Giuffrida Vincenzo — Grassi — Graziadei — Gronchi — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Jannelli — Janni.

La Loggia — Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatti Luigi.

Macaggi — Maestri — Maffi — Maiolo — Manconi — Manes — Marabini — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Mazzi — Mascagni — Masciantonio — Matteotti — Mauri Angelo — Maury — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Mezzanotte — Miceli-Picardi — Micheli — Miglioli — Miliani Giovan Battista — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Montini — Morgari — Morini — Mucci Leone — Murari — Murgia — Musatti.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Pacchi — Padulli — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pignatari — Pirolini — Pistoja — Poggi — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raimondo — Raineri — Ramella — Reale — Recalcati — Rocco — Rodinò — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salvadori Guido — Sandrini — Sanjust — Sanna — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Scagliotti — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Serrati — Siciliani — Sifola — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tangorra — Targetti — Tassinari — Tedesco Ettore — Tescione — Tofani — Tonello — Torre — Tosti — Troilo — Tupini — Turano.

Ursi.

Vacirca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Vella — Venditti.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

È in congedo:

Abisso

È ammalato:

Rindone.

PRESIDENTE, comunica che le Commissioni di scrutinio risultano così composte:

per la nomina di tre commissari di vigilanza sul Fondo della emigrazione degli onorevoli: Rabezzana, Romita, Gallenga, Salvemini, Lopardi, Capasso, Paolino, Cerpelli, Finocchiaro-Aprile Emanuele;

per la nomina di due commissari nel Consiglio di assistenza e beneficenza, degli onorevoli: Boggiano, Graziadei, Scarabello, Filesi, Bacci Giovanni, Ghislandi, Tono, De Benedictis e Camera Giovanni;

per la nomina di due commissari nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, degli onorevoli: Satta-Branca, Frova, Gioia, Negretti, Garosi, Tortorici, Argentieri, Grimaldi e Bertolino.

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione della proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

CELESIA, rilevando come il problema della marina mercantile sia uno dei più importanti per la ricostruzione economica della nazione, afferma la necessità che a tale problema il Governo rivolga subito le sue cure per una soluzione immediata.

Riconosce che l'attuazione di un programma di una grandiosa marina mercantile non è per ora possibile, e, augurandosi che a ciò possa addivenirsi nel futuro per le vie della libertà e senza protezionismi, fa voti che intanto si addivenga subito alla costruzione di quel quantitativo di tonnellaggio assolutamente necessario perchè il paese nei prossimi anni non debba subire la speculazione delle maggiori marine mercantili straniere e specialmente della marina inglese.

Raccomanda che la costruzione avvenga nei cantieri esistenti con le misure e le specificazioni indicate dalla Commissione del dopo guerra in modo da raggiungere un tonnellaggio non inferiore ai tre milioni.

Perchè non avvengano ritardi propone che il programma di rico-

struzione sia effettuato non per opera dello Stato, ma sotto il controllo diretto di un'unica direzione dello Stato.

A tale proposito ritiene opportuno che la direzione di tutta l'attività marinara sia concentrata in un unico organo. E si augura possa essere affidata al Ministero dei trasporti purchè sia rafforzato in modo da aver la forza necessaria per l'attuazione del suo programma.

Rilevando come la guerra abbia operato una grande rivoluzione, che è dovere della borghesia non reprimere, ma assestare, fa voti che questo dovere le classi dirigenti sappiano intendere, spiegando un'opera pratica ed effettiva di conciliazione fra le varie classi.

Ricorda, a questo proposito, che tale intento è stato realizzato per la marina mercantile con la costituzione di una Commissione Reale incaricata di definire in modo obbligatorio le controversie tra gli armatori e gli equipaggi. E si augura, per la sincerità dell'esperimento, che le decisioni prese dalla Commissione siano dal Governo rese esecutive.

Plaude al nuovo trattamento di paga e al trattamento di vecchiaia fatto alla classe marinara, auspicando che la gente di mare possa così assurgere a condizioni di vita pari a quelle della classe borghese e si avvii, col mezzo delle cooperative di lavoratori, ad avere una parte del naviglio mercantile.

Fa presenti le condizioni difficili in cui versa la marina adriatica per l'incertezza che ancora vi è nella soluzione internazionale del problema adriatico.

Rileva come essa, sotto l'Austria, avesse raggiunto un florido benessere e fa voti che a questa marina il Governo rivolga le più sollecite cure poichè seppe tener sempre alto il nome e la gloria della marina d'Italia. (Approvazioni — Congratulazioni).

TANGORRA, si occupa della crisi economica e finanziaria del paese, e ne esamina le cause.

Data la gravità del problema bisogna giudicare con molta prudenza l'opera del Governo.

Riconosce che, quando l'onorevole Nitti salì al potere, trovò egualmente gravi le condizioni del bilancio così per l'entrata come per la spesa.

Occorre sfatare la leggenda che poco o nulla si sia fatto per togliere al paese la bardatura di guerra.

Paragona quello che si è fatto a questo scopo nel nostro paese, e si propone di esaminare se l'azione del Governo sia stata completamente intesa a sgravare le spese.

Constata che in molti provvedimenti si è avuta molta incertezza, che è stata molto dannosa al paese.

Cita ad esempio ciò che si è fatto per la circolazione cartacea, la quale è salita in modo impressionante; ma riconosce anche le necessità che hanno influito sull'aumento.

Circa le spese, constata che il Governo ha cercato di fare una sana politica al riguardo. Ma credere che il sistema dei ruoli aperti, introdotto nell'Amministrazione dello Stato, porterà alla conseguenza di un rilevante aumento nelle spese, come ormai si va dimostrando nella pratica.

Segnala poi le gravi conseguenze che derivano al bilancio dello Stato dal così detto avventiziato, che pervade ormai tutti i Ministeri. Così che, mentre si vogliono ridurre gli organici, in effetto si vanno enormemente aumentando.

E per ciò domanda perchè, contrariamente ai propositi più volte manifestati dall'on. Nitti, si sono aumentati eccessivamente i Ministeri e le Direzioni generali.

Occorre provvedere a semplificare non solo a parole, ma a fatti

Passando ad esaminare l'esposizione finanziaria dell'onorevole ministro Schanzer, trova che le previsioni da lui fatte sono troppo rosee (interruzioni dell'onorevole ministro Schanzer).

Osserva che non è possibile prevedere in questo momento quando e come il nostro bilancio potrà dirsi equilibrato; perchè il nostro attuale bilancio, che pure è di miliardi, è inadeguato ai bisogni dei pubblici servizi, e ciò per l'enorme aumento di tutti i prezzi.

Dal fatto che il Governo non è in grado ora di determinare il vero fabbisogno del bilancio consegue che i provvedimenti finanziari da esso proposti non rappresentano una soluzione definitiva, ma solo un espediente provvisorio che lascia il contribuente sotto l'incubo della minaccia di nuovi e maggiori balzelli.

Vorrebbe che il Governo si preoccupasse anche di quello che costituisce il limite massimo della capacità contributiva del popolo italiano.

Questo problema della capacità contributiva del paese si connette col problema del capitale necessario per la produzione.

Afferma a questo proposito che abbiamo assoluto bisogno del concorso del capitale estero.

(*Continua*).

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze morali, storiche e filologiche del 15 giugno 1919

presieduta dal sen. prof. F. D'Ovidio

L'accademico segretario Guidi, dopo lettura e approvazione del processo verbale della passata seduta, presenta le pubblicazioni giunte in dono.

Il presidente D'Ovidio fa omaggio di una sua recente pubblicazione, dal titolo: « Flegias e Filippo Argenti », della quale dà ampia notizia. Presenta inoltre il volume dal titolo: « Toponomastica della Valle dell'Arno », del prof. Silvio Pieri, edito dall'Accademia, mettendo di questo lavoro in rilievo la importanza ed i pregi.

Sono presentate le seguenti Memorie da sottoporsi al giudizio di Commissioni:

Quagliati Q.: « Deposito sepolcrale con vasi preistorici in Crispiano presso Taranto ». Pres. dal socio Pigorini — Giglioli G. Q.: « Lo Zeuss di Fidia ». Pres dal corrispondente Mariani — Centi C.: « Athena marina e alata ». Pres. id.

Il socio Loria, relatore, a nome anche del socio Halbherr, riferisce sulla Memoria del dott. A. Segrè, intitolata: « D'una moneta imperiale circolante in Egitto da Claudio III a Costantino ». Altra relazione è letta dal corrisp. Mariani, a nome anche del socio Ghirardini, sulla Memoria del dott. E. Galli, avente per titolo: « Marzio Sileno ». Ed altra relazione vien letta dallo stesso corrispondente, relatore, a nome anche del socio Ghirardini, sulla Memoria del dott. G. Bendinelli: « Bronzi votivi italici del Museo Nazionale di Villa Giulia ».

Le conclusioni delle precedenti relazioni, che propongono la inserzione dei predetti lavori nei volumi delle Memorie, sono approvate dalla classe.

Vengono da ultimo presentate le Note seguenti per la inserzione nei Rendiconti accademici:

Conti-Rossini: « Popolazioni dell'Etiopia occidentale: I. I Gunzàn - II. I Gamila »; Rossi: « Il Codice Lat. 8568 della Biblioteca Nazionale di Parigi, e il testo delle *Famigliari* del Petrarca »; Norreri: « Sugli opuscoli filosofici di Apuleio », pres. dal socio Vitelli; Pérès: « Le parallélisme de Mr. Levi-Civita et la courbure riemannienne », pres. dal socio Levi-Civita; Sernagiotto: « Azioni chimiche della luce », pres. dal socio Ciamician; Carano: « Nuovo contributo alla embriologia delle Asteracee », pres. dal socio Pirotta; Brunacci: « Influenza della pressione barometrica sulla regolazione osmotica della rana esculenta », pres. dal corrisp. Baglioni; Ascoli e Fagiuoli: « Saggi farmaco-dinamici sottoepidermici. I. Prova dell'adrenalina », pres. dal socio Grassi.

CRONACA ITALIANA

Il Ministero della marina, dato il gran numero di richieste, anche telegrafiche, di militari del corpo Reale equipaggi congedati, per ottenere l'estratto della propria matricola militare, nell'interesse dei richiedenti, per evitare inutile corrispondenza e

conseguenti ritardi, raccomanda agli interessati di indicare sempre nella domanda il numero di matricola, la classe, la categoria ed il grado rivestito, e di accompagnare la domanda stessa con vaglia di L. 2,05 per le prescritte marche da bollo da applicarsi sul documento domandato.

Necrologio. — Ieri mattina, a Firenze, dopo lunga malattia serenamente sopportata, è morto l'on. conte Gioacchino Bastogi, senatore del Regno.

Anima nobilissima, intesa sempre a missione di bene, dedicò la sua esistenza alla carità, al sollievo degli infelici.

Dalla legislatura 18ª a tutta la 22ª fu deputato per il collegio di Montepulciano e nel 1909 venne nominato senatore.

Nei due rami parlamentari egli portò sempre vivissimo sentimento di patria e interessamento alle più nobili cause.

— A Quarto dei Mille, dove erasi ritirato a riposo dell'avanzata vecchiaia, è morto l'on. Emilio Castelli, tenente generale nella riserva, senatore del Regno.

Nato nel marzo 1832, partecipò a tutte le campagne dell'indipendenza italiana, aprendosi la via delle armi con quella della Crimea. Durante la 17ª legislatura rappresentò alla Camera dei deputati il 1° collegio di Venezia.

Nel febbraio 1917 venne nominato all'alto consesso, dove fu assiduo ed operoso. Nella sua città natia coprì importanti cariche nell'Amministrazione municipale.

Largo è oggi il piampianto di lui nella sua Venezia.

TELEGRAMMI " STEFANI „

WASHINGTON, 20. — La Commissione degli affari esteri ha approvato, modificandola, una mozione del senatore Knox. Questa mozione proclama l'esistenza dello stato di pace, al fine della conservazione agli Stati Uniti dei vantaggi sostanziali che conferisce loro il trattato di Versailles. In essa si afferma inoltre che il Governo in generale dà il suo appoggio ai progetti presentati per la costituzione di una Lega internazionale della pace. Si dichiara in linea di massima che gli Stati Uniti continueranno ad essere in stretti rapporti con gli alleati.

I senatori democratici si opporranno a questa mozione nella quale al contrario alcuni capi gruppo del partito repubblicano vedono una base di soluzione dei conflitti che possono seguire alla pace.

PARIGI, 21. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito oggi alle ore 15 al Ministero degli esteri sotto la presidenza di Clémenceau.

Il Consiglio ha rinviato l'esame delle questioni delle riparazioni che la Germania dovrà dare in compenso dell'affondamento delle navi a Scapa Flow, perchè i delegati inglesi hanno dichiarato che non avevano ancora al riguardo ricevuto le istruzioni che avevano domandate a Londra.

Sembra che il Governo inglese abbia ordinato un'inchiesta per controllare le cifre fornite dai tedeschi sul tannellaggio del materiale natante che la Germania avrebbe dovuto consegnare.

Il Consiglio ha esaminato la situazione finanziaria creata in Ungheria dall'ammissione da parte delle autorità bolseviche di carta moneta.

La questione è stata rinviata alla Commissione finanziaria.

Il Consiglio ha accettato in seguito le clausole del progetto di trattato con l'Ungheria come sono state proposte dalla Commissione per quanto concerne le ferrovie di comunicazione tra l'Ungheria e la Romania.

Infine ha deciso che i Governi alleati accrediteranno presso al Governo austriaco soltanto ministri plenipotenziari, in conseguenza il Governo tedesco non potrà inviare a Vienna un ambasciatore come ne aveva manifestata l'intenzione.

Il Consiglio supremo tornerà a riunirsi martedì.

PARIGI, 20. — I periti navali tedeschi hanno fatto pervenire al segretariato della Conferenza le informazioni che erano state loro domandate sugli incrociatori.

I tedeschi hanno fatto pervenire alla Conferenza tre note.

La prima tratta delle questioni relative al trasporto delle truppe necessario per l'entrata in vigore del trattato di Versailles.

La seconda risponde ad una questione che era stata posta durante le recenti trattative tra i periti navali, essa fornisce alcuni dati sugli incrociatori tedeschi che sono attualmente in riparazione, ma non su quelli in costruzione.

Con la terza nota Lersner annuncia agli alleati che l'assemblea nazionale ha approvato il protocollo firmato dai tedeschi e che impone alla Germania di modificare l'art. 71 della costituzione dell'impero che prevede la riunione dell'Austria alla Germania.

PARIGI, 20. — Il primo scaglione della Commissione tedesca incaricata di preparare l'entrata in vigore del trattato di Versailles è arrivata stamane alla stazione del nord.

MONACO DI BAVIERA, 20. — La sessione della Dieta bavarese è terminata venerdì con una manifestazione dei partiti relativamente alla questione dello stato unitario tedesco, divenuta di attualità in seguito alle decisioni della Dieta prussiana.

A nome del Centro il deputato Hold si è pronunciato contro qualsiasi unificazione dell'Impero; i socialisti si sono dichiarati favorevoli alla creazione organica dello Stato sanitario tedesco; il partito democratico tedesco ha sostenuto la costituzione di tale Stato come uno dei suoi scopi principali; il partito delle classi medie ha propugnato l'unità dell'Impero sulla base federalista; la Lega dei contadini ha respinto l'unificazione, mentre gli indipendenti si sono pronunciati in suo favore.

WASHINGTON, 21. — La Camera dei rappresentanti ha approvato il *bill* sulla emigrazione che prevede la deportazione di tutt gli stranieri affiliati ad organizzazioni anarchiche.

Il Senato ha approvato il *bill* Cumming che stabilisce il ritorno delle ferrovie alle Compagnie private.

Un progetto di legge in proposito sarà presentato ad una conferenza delle due Camere insieme col *bill* Esck.

Il *bill* non contiene nessuna clausola contro il diritto di sciopero.

Underwood ha presentato al Senato una mozione con la quale propone la nomina di una Commissione di dieci senatori per studiare il mezzo per respingere o ratificare il trattato di pace.

Il Senato ha poi approvato una mozione che aggiorni il Congresso al 5 gennaio.

OTTAWA, 21. — Il governo canadese ha abrogato per acclamazione la legge sulle restrizioni di guerra ed ha ordinato che tutti i condannati al carcere per delitti militari siano rimessi in libertà.

BASILEA, 21. — Si ha da Budapest: A causa della diminuzione della produzione di carbone, l'Amministrazione delle ferrovie ha deciso di sospendere ogni traffico di viaggiatori dal 31 corr. al 1° gennaio incluso.

BASILEA, 21. — Si ha da Berlino: Il Reichsrath nella sua seduta di sabato ha approvato, nella forma accettata dall'assemblea nazionale, i progetti di legge relativi alle imposte destinate a diminuire la carestia, alla socializzazione dell'aziende elettriche e alle imposte sulle transazioni.

FRANCOFORTE, 21. — La *Frankfurter Zeitung* ha da Weimar; La riunione dei rappresentanti di tutti gli Stati della Turingia, ad eccezione del Coburgo, che torna alla Baviera, è continuata sabato.

Il Volksrath ha nominato una Commissione incaricata di regolare i rapporti con gli operai.

Saranno inoltre intavolate trattative con la Prussia per la cessione di territori prussiani alla comunità degli Stati della Turingia.

Direttore: DARIO PERÙZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*